

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma	[ID_3280] Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia ed opere connesse. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015 - Decreto DM-2016-241 del 06.09.2016.
Procedimento	Verifica di ottemperanza prescrizione n. A)2
ID Fascicolo	[3535]
Proponente	Terna Rete Italia S.p.A.
Elenco allegati	Parere CTVA n. 2338 del 17.03.2017

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed

integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152" e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha disposto la modifica dell'art. 20;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-000411 del 21.07.2011, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo all'" Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia ed opere connesse", annullato a seguito della sentenza n. 3652/2015 del 23.07.2015 del Consiglio di Stato;

CONSIDERATO che, alla data dell'annullamento del Decreto VIA, risultavano in corso di istruttoria presso la CTVA le verifiche di ottemperanza delle prescrizioni: A)2, A) 4, A)11, A)13, A)14, A)17, A)20, A)45, i cui procedimenti sono stati sospesi dalla scrivente Direzione;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale DM-2016-241 del 06.09.2016, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo all'Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia ed opere connesse. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015";

VISTA la nota prot. 24832/DVA del 11.10.2016 con la quale la scrivente Direzione Generale ha disposto che i procedimenti sospesi di verifica di ottemperanza delle prescrizioni nn. A)2, A)4, A)11, A)13 e A)14 dovessero essere riavviati con riferimento al Decreto DM-2016-241 del 06.09.2016 e la successiva nota prot. 26931/DVA del 28.10.2016 con la quale la Direzione Generale, sulla base di una specifica richiesta della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, ha chiesto al proponente di aggiornare la documentazione di ottemperanza presentando una nuova istanza per ogni singola prescrizione;

VISTA in particolare la prescrizione n. A)2, che recita:

"In fase di progettazione esecutiva il proponente in relazione alla presenza di prati stabili naturali tutelati dalla L-R. n.9/2005 dovrà:

- a) predisporre un piano dettagliato di cantierizzazione al fine di evidenziare la completa non interferenza dei sostegni, delle aree di cantiere e delle piste di cantiere con gli habitat tutelati con particolare riferimento ai sostegni n. 2, 3, dalla stazione di Udine Ovest al traliccio n. 7, dal traliccio 29 al 32 e dal traliccio 107 al 112, sostegno 186a Elettrodotto Planais-Redipuglia, al tracciato previsto per l'interramento della linea a 132 kV "Schiavetti Redipuglia";
- b) in riferimento al sostegno 186a Elettrodotto Planais-Redipuglia, qualora venga dimostrato l'impossibilità di non occupare le superfici prative tutelate dalla Legge Regionale 9/2005, si dovranno attuare le procedure previste dall'art. 5 (Deroga) della L.R. 9/2005 proponendo delle soluzioni alternative per le aree di cantiere, le strade e le piste di accesso che comportino la riduzione delle

- superfici prative coinvolte al fine di minimizzare l'occupazione di detti prati stabili e le soluzioni adottate per gli interventi di ripristino;
- c) il piano dovrà essere approvato dagli Uffici Regionali Competenti entro 60 giorni dalla sua presentazione;
- d) nel caso dovesse emergere la necessità di effettuare alcune varianti queste dovranno essere sottoposte a valutazione da parte del MATTM ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) le operazioni di tesatura dei cavi al di sopra delle superfici prative tutelate dalla Legge Regionale 9/2005 dovranno essere effettuate in un unico passaggio e non dovranno essere compiute nei giorni successivi ad un evento piovoso al fine di preservarne il più possibile l'integrità".

VISTA la nota prot. TE/P20170000190 del 12.01.2017, acquisita agli atti con prot. 1157/DVA del 19.01.2017, con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.A. inviava documentazione aggiornata in ottemperanza alla prescrizione n. A)2 del Decreto di compatibilità ambientale DM-2016-241 del 06.09.2016;

PRESO ATTO che con la nota sopracitata la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso i piani di cantierizzazione in ottemperanza alla prescrizione n. A)2;

VISTA la nota n. DVA-2017-1437 del 24.01.2017 con la quale è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

CONSIDERATA la nota prot. amb/2017/0003700 del 31.01.2017, acquisita con prot. 2157/DVA del 01.02.2017 con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha dichiarato che "la Regione, con nota prot. 27165/P del 17 ottobre 2016, ha già fornito a codesto Ministero le proprie valutazioni relativamente alle prescrizioni di cui al precitato decreto VIA 241/2016 (ivi incluse le prescrizioni numero 4, 13, 2) avendo Terna precisato, con nota prot. TE/2016 0005661 del 5 ottobre 2016, che la documentazione richiesta nelle prescrizioni di cui al Decreto 241/2016 è la medesima già trasmessa e valutata dalla Regione, ai fini della verifica delle ottemperanze delle prescrizioni di cui al decreto DVA-DEC-2011_000411 del 21 luglio 2011."

VISTO il Provvedimento direttoriale prot. 2443/DVA del 03.02.2017 con il quale è stata disposta l'archiviazione dei procedimenti di verifica di ottemperanza delle prescrizioni nn. A)2, A)4, A)11, A)13 e A)14, avviate con riferimento al Decreto VIA DVA-DEC-2011-000411 del 21.07.2011 e sospese a seguito dell'annullamento del Decreto stesso;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2338 del 17.03.2017, costituito da n. 9 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che nel suddetto parere la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha valutato che:

- 'Dall'esame della documentazione trasmessa dal proponente si evince che gli interventi di realizzazione delle opere in oggetto non interferiscono con prati stabili naturali tutelati ai sensi della L.R. n. 9/2005;
- Il proponente, in ottemperanza alla prescrizione A)2 ha trasmesso la documentazione ai competenti uffici della Regione Friuli Venezia Giulia, ottenendone la relativa approvazione;
- Il proponente ha previsto gli adeguati accorgimenti che saranno adottati durante la tesatura dei cavi, così come previsti al punto e) della prescrizione, estendono l'adozione alla tratta n. 1 e n. 3, così come richiesto dalla Regione FVG nel corso della verifica di ottemperanza;

- Per le ragioni di cui sopra la prescrizione A)2 si deve ritenere ottemperata."

DETERMINA

l'ottemperanza della prescrizione n. A)2 del Decreto di compatibilità ambientale DM-2016-241 del 06.09.2016, dall'esito positivo con prescrizioni, inerente l''Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia ed opere connesse. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)